

## **INFORMAZIONI GENERALI PER I DEPOSITANTI** (ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.LGS. 15 febbraio 2016, n. 30)

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

#### **Banca Galileo S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Venezia 40 – 20121 Milano  
Tel. 02/7788731 – Fax 02/77887351

E- mail: [info@bancagalileo.it](mailto:info@bancagalileo.it) – Sito Internet: [www.bancagalileo.it](http://www.bancagalileo.it)

Cod. B.I.C.: GAEOITM1 tramite CIPBITMM

Capitale sociale € 35.800.000 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Partita Iva e Codice Fiscale: 03639870967

Codice ABI 03267.2 – N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 05587

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Gentile Cliente,

desideriamo richiamare la Sua attenzione sulle informazioni relative al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (di seguito FITD) al quale Banca Galileo S.p.A. aderisce e le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.

In caso di liquidazione coatta amministrativa, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), nonché relativi all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Sono ammessi al rimborso:

- i conti correnti;
- i depositi vincolati (conti di deposito);
- i depositi a risparmio;
- i certificati di deposito nominativi;
- gli assegni circolari.

Il rimborso è limitato ad euro 100.000,00 (euro centomila) per ciascun depositante, per singola banca ed è effettuato entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 tale termine sarà ridotto a 15 giorni lavorativi, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 a 10 giorni lavorativi e, a decorrere dal 31 dicembre 2023, il rimborso avverrà entro 7 giorni lavorativi.

Ai fini del calcolo del limite di protezione di 100.000,00 euro:

- i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa,

nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;

- nel caso un depositante detenga presso la banca due o più forme di deposito ammesse al rimborso, si procede a cumulare le giacenze di tutti i conti intestati alla stessa persona (anche nel caso di conti cointestati), presso la medesima banca per determinare il livello di protezione applicato al singolo depositante.
- se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero.

Il limite di euro 100.000,00 per depositante non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione ai danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per tali casi, se l'importo da rimborsare eccede il limite di euro 100.000,00, per la sola eccedenza, il rimborso è effettuato entro 6 mesi dalla data prevista per il rimborso di euro 100.000,00.

Sono **esclusi** dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013),
- imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Per maggiori informazioni, La invitiamo a consultare il sito internet del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: [www.fitd.it](http://www.fitd.it).